



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO

TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)

[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)

[amministratore@pec.crcalabria.it](mailto:amministratore@pec.crcalabria.it)

[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

## Stagione Sportiva 2023/2024

### Comunicato Ufficiale n° 83 del 19 Dicembre 2023

#### **1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 18 Dicembre 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

##### **Collegio composto dai Sigg.ri:**

- |                   |          |             |
|-------------------|----------|-------------|
| - Avv. Gianfranco | CACIA    | PRESIDENTE; |
| - Avv. Valerio    | CARVETTA | COMPONENTE; |
| - Avv. Fabio      | IIRITANO | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

##### **RECLAMO n. 19 della società A.S.D. FRANCAVILLA LAGARIA**

**avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n. 10 del 7 dicembre 2023 (ammenda di € 300,00; obbligo di disputare la prossima gara a porte chiuse; squalifica del calciatore MONTILLI Leonardo fino al 30.06.2024; inibizione del dirigente PALAZZO Antonio fino al 30.04.2024).**

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

Preliminarmente, la Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva la necessità di convocare il direttore di gara per ottenere chiarimenti in ordine ai fatti accaduti nel corso della gara, rispetto alle doglianze avanzate dalla Società reclamante.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dispone convocarsi il direttore di gara Sig. Simone Bruno, e rinvia per la decisione del reclamo alla seduta del 15.01.2024.

**RECLAMO n. 20 della società CANTERA CASALI DEL MANCO**

**avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 25G del 7 dicembre 2023 (irricevibilità del ricorso proposto dalla società Cantera Casali del Manco per la posizione irregolare del calciatore Spina Francesco (A.S.D. Frale).**

## LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

## RILEVA

La società A.S.D. Cantera Casali del Manco ha proposto reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza che ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dinanzi allo stesso per la presunta posizione irregolare del calciatore Spina Francesco della Società A.S.D. Frale, stante il mancato versamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Ebbene, la decisione del Giudice di prime cure è errata in quanto la Società reclamante, sin dal preavviso di reclamo, aveva autorizzato il prelievo del contributo dovuto sul conto campionato della Società per come previsto dall'articolo 48 del C.G.S.

Pertanto, il reclamo deve essere accolto, ed in applicazione di quanto disposto dall'art. 78, Il comma C.G.S., si rende necessario rinviare la causa al Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Cosenza per l'esame del merito.

## P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale accoglie il reclamo, e trasmette gli atti al Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Cosenza per l'esame del merito.

Dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**RECLAMO n. 21 della società A.S.D. NAUSICAA CALCIO A 5**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 79 del 7 dicembre 2023 (inibizione del dirigente LIJOI Stefano fino al 07.02.2024).**

## LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

## RILEVA

La società A.S.D. Nausicaa Calcio a 5 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria con cui, in relazione alla partita del 02.12.2023 contro l'A.S.D. Polisportiva Cittanova, è stata comminata l'inibizione al dirigente Stefano Lijoi fino al 07.02.2024 per comportamenti irrispettosi nei confronti degli arbitri.

La società reclamante nega che il proprio tesserato abbia tenuto i comportamenti indicati nel referto arbitrale.

Il rapporto del direttore di gara riporta i fatti in maniera puntuale ed esaustiva, quindi scevra da vizi logici ed argomentativi ed, inoltre, la Società reclamante ammette che il dirigente abbia tenuto (seppur con parole diverse da quelle indicate nel referto arbitrale) comportamenti irrispettosi nei confronti del direttore di gara.

L'art. 36 C.G.S. prevede come sanzione minima, in situazione del genere, l'inibizione per due mesi, per cui il reclamo deve essere rigettato.

## P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi